

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurato:** ogni iscritto alla FNP-CISL in possesso di tessera valida per l'anno in corso con contribuzione sindacale piena e inserito nell'elenco ufficiale degli iscritti alla FNP-CISL conservato presso la sede nazionale ed ogni iscritto alla CISL con rapporto continuativo di lavoro subordinato e contribuzione sindacale, inserito negli elenchi ufficiali degli iscritti consegnati alla Società, in possesso di tessera valida per l'anno in corso.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Contraente:** la C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori che stipula la Polizza nell'interesse proprio, dei suoi iscritti attivi e degli iscritti alla Federazione Nazionale Pensionati C.I.S.L. (di seguito 'FNP-CISL').

**Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.

**Frattura ossea:** improvvisa soluzione di continuo, completa o incompleta, di un osso, comprese le fratture complete, composte e scomposte, multiple e da compressione, escluse comunque fratture dei denti.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche aventi finalità estetiche.

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Polizza:** il documento stipulato tra il Contraente e la Società che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Ricovero:** la degenza dell'Assicurato, comportante pernottamento continuo, in Istituto di cura.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Società:** UNIONVITA Spa.

**Ustione:** dermatite dovuta all'azione diretta e locale del calore, comportanti lesioni di 2° o 3° grado.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (modificato dall'App. 1)**

"L'indennità prevista pari a Lit. 50.000= verrà garantita per ciascun giorno di ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura, reso necessario da infortunio, sia per gli iscritti attivi che per gli iscritti FNP CISL. Tale indennità verrà corrisposta a partire dal 4° giorno di ricovero (\*), per un massimo di novanta giorni per evento, a condizione che l'infortunio si sia verificato successivamente alla data di effetto dell'assicurazione e che il ricovero inizi entro 30 giorni dalla data dell'evento stesso.

Ai fini del pagamento dell'indennità, il giorno di entrata in Istituto di Cura e quello di dimissione dal medesimo, verranno considerati come un giorno unico."

⇒ Deve intendersi altresì inclusa la seguente garanzia:

"La Società', a seguito di infortunio che abbia comportato un ricovero indennizzabile a termini di polizza e semprechè nella relativa cartella clinica vi sia una espressa previsione in tal senso, rimborsa le spese sostenute nei 90 giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di cura per:

- acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche;
- acquisto o noleggio di apparecchi protesici di qualsiasi tipo;
- acquisto o noleggio di apparecchi terapeutici.

La presente garanzia vale per le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato e la liquidazione avverrà comunque con deduzione di quanto rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il rimborso deve intendersi aggiuntivo rispetto alla somma liquidabile a titolo di indennità giornaliera e sarà in ogni caso limitato al 50% delle spese effettivamente documentate e sostenute con il massimo di Lire 250.000 per ciascun evento.

Per i ricoveri avvenuti all'estero, l'indennizzo verrà versato in Italia, in valuta italiana, al cambio indicativo segnalato dall'U.I.C. - Ufficio Italiano Cambi - e relativo al giorno dell'avvenuto pagamento, documentato da parte dell'Assicurato."

(\* ) A decorrere dal 30/06/2002 e pertanto per gli infortuni occorsi da tale data, la franchigia prevista dalla copertura assicurativa prestata agli Iscritti al Sindacato FNP CISL viene ridotta da tre ad un giorno.

#### **ART. 2 - EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE, TACITA PROROGA**

La presente Polizza viene stipulata per la durata di anni tre, con effetto dalle ore 24 del 31 Dicembre 1997 e termine alle ore 24 del 31 Dicembre 2000. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita dal Contraente o dalla Società almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima si intende tacitamente prorogata per un anno e così successivamente. In caso di disdetta, il Contraente si impegna a comunicare ai propri iscritti la cessazione dell'Assicurazione.

#### **ART. 3 - DECORRENZA E TERMINE DELLA COPERTURA PER IL SINGOLO ASSICURATO**

Per gli iscritti attivi CISL (esclusi quindi gli iscritti alla FNP-CISL), la copertura assicurativa avrà validità esclusivamente per quelle persone il cui nominativo risulta inserito, al momento del sinistro, negli elenchi consegnati alla Società (come da procedure indicate nell'Allegato 1).

Per ogni anno di durata della Convenzione, il Contraente o le Federazioni di categoria o le U.S.T. dovranno provvedere, nel corso del mese di Gennaio, a consegnare alla Società tali elenchi o l'aggiornamento dei medesimi. Per le persone che si iscriveranno alla CISL dopo la data di effetto del contratto, la copertura decorrerà dalle ore 24 del giorno di iscrizione; in caso di sinistro l'Assicurato e la Federazione di categoria cui il medesimo risulta iscritto dovranno inviare alla Società la documentazione necessaria ad evidenziare il giorno esatto di iscrizione che deve necessariamente essere anteriore alla data dell'evento.

Per gli iscritti alla FNP-CISL, la copertura assicurativa avrà comunque validità, purchè al momento del sinistro la persona risulta inserita nell'elenco ufficiale degli iscritti alla Federazione Nazionale Pensionati CISL conservato presso la sede nazionale.

Per le persone che si iscriveranno alla FNP-CISL dopo la data di effetto del contratto, la copertura decorrerà dalle ore 24 del giorno di iscrizione; in caso di sinistro il Contraente e l'Assicurato dovranno inviare alla Società la documentazione necessaria ad evidenziare il giorno esatto di iscrizione, che deve necessariamente essere anteriore alla data dell'evento.

In entrambi i casi, la copertura cessa dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato perda la qualifica di iscritto alla CISL o alla FNP-CISL.

#### **ART. 4 - LIMITI DI ETÀ**

Per gli iscritti attivi CISL, l'Assicurazione non vale per le persone di età inferiore ai 15 anni e di età superiore ai 65 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale per le persone che raggiungono tale limite di età.

Per gli iscritti FNP-CISL l'Assicurazione vale per le persone di qualsiasi età, purché regolarmente iscritte

#### **ART. 5 - PERSONE NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da sindromi organiche cerebrali, alcolismo, paralisi, apoplezia, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate, o da malattie o disturbi mentali. L'Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

#### **ART. 6 - LIMITI TERRITORIALI**

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

## **ART. 7 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'Assicurazione i ricoveri:

- per le malattie di ogni genere;
- per autolesionismo o suicidio, tentato o consumato;

per infortuni subiti dall'Assicurato:

- per avvelenamento del sangue ed infezione che non abbia per causa diretta ed esclusiva una lesione interna traumatica che, contemporaneamente al verificarsi della lesione ed attraverso la medesima, comporti l'introduzione nell'organismo del germe infettivo ;
- durante il servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- in conseguenza di ubriachezza, sotto l'influenza di narcotici, stupefacenti o psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico;
- nello svolgimento dell'attività di pugilato, atletica pesante, alpinismo, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere, sci acrobatico, football americano e rugby;
- nello svolgimento dell'attività di: appartenente a corpi militari e di polizia; artista del circo, controfigura cinematografica e stuntman, fantino, guida alpina e scalatore di roccia o ghiaccio, minatore, palombaro e sommozzatore, pirotecnico e commerciante di esplosivi;
- in conseguenza di delitti dolosi dell'Assicurato;
- in conseguenza di trasporto aereo, eccetto il trasporto in qualità di passeggero pagante o di pilota/assistente di volo di linee aeree regolarmente autorizzate;
- nel collaudo di mezzi di trasporto di ogni genere (o comunque alla guida degli stessi senza la prescritta abilitazione);
- a seguito di ricovero ospedaliero, interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- per eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni, per le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni indennizzabili ai termini dell'Assicurazione;
- per le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- per le conseguenze di guerre, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte, i quali abbiano movente politico o sociale; di movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

## **ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

*...omissis...*

## **ART. 9 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO - PREMIO MINIMO**

*...omissis...*

## **ART. 10 - OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL RICOVERO**

La denuncia del ricovero deve pervenire alla Società entro 30 giorni dalla data di dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di cura. Alla Società devono essere forniti:

1. Copia conforme all'originale della cartella clinica completa;
2. Modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurato;

ed inoltre:

### **Per gli iscritti attivi CISL**

3. copia della tessera di iscrizione alla CISL , copia della busta paga del mese precedente l'infortunio dalla quale risulti la trattenuta della contribuzione sindacale (o documento equivalente che attesti il versamento della contribuzione sindacale).

### **Per gli iscritti alla FNP-CISL**

4. Copia della tessera di iscrizione alla FNP-CISL .

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato accetta di sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato prima, durante e

dopo il ricovero in Istituto di cura, e autorizza gli stessi a fornire alla Società tutte le informazioni inerenti il suo stato di salute che la stessa ritenga necessarie per la definizione del sinistro.

#### **ART. 11 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto ai termini della presente Polizza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nell'Art. 9. In caso di decesso dell'Assicurato durante il ricovero, il pagamento di quanto dovuto ai termini della presente Polizza verrà effettuato ai suoi eredi legittimi e/o testamentari.

#### **ART. 12 - PERIODI SUCCESSIVI DI RICOVERO**

Se per lo stesso Infortunio l'Assicurato subisce ulteriori ricoveri, questi verranno indennizzati ai termini della presente Polizza e senza applicazione di franchigia solo se si verificheranno entro dodici (12) mesi dalla data del primo ricovero; viceversa, verranno considerati come nuovi eventi.

#### **ART. 13 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA SOCIETA'**

La Società s'impegna a non recedere dal contratto o a modificarne le prestazioni relative a seguito di sinistro occorso all'Assicurato.

#### **ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **ART. 15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Sarà cura dell'Assicurato o del Contraente, tramite le sue strutture organizzative periferiche, far pervenire alla Società la denuncia di sinistro, per posta, corriere o fattorino, allegando la documentazione specificata nel precedente Articolo 10 e dopo aver verificato, nel caso del Contraente, l'effettiva iscrizione dell'Assicurato.

Il Contraente tratterrà presso i propri uffici una copia della Polizza da far visionare, su richiesta, ai propri iscritti.

#### **ART. 16 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

In caso di divergenza sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità, le Parti si obbligano a conferire mandato con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dal Contraente, in nome per conto dell'Assicurato o degli aventi diritto, entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato dal Contraente, dopodiché la Società comunica al Contraente entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

#### **ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**POLIZZA N. CI/97/030**  
**Allegato 1**

Per gli iscritti attivi CISL, la copertura assicurativa avrà validità esclusivamente per quelle persone il cui nominativo risulti inserito, al momento del sinistro, negli elenchi consegnati alla Società, direttamente dal Contraente o dalle Federazioni di categoria o dalle U.S.R., come da informazioni di seguito descritte:

Per ogni anno di durata della Convenzione successivo al primo, il Contraente, o le Federazioni di categoria o le U.S.R. dovranno provvedere, nel corso del mese di Gennaio, a consegnare alla Società l'aggiornamento di tali elenchi.

**Istruzioni per l'invio delle informazioni su file**

FORMATO RECORD : ASCII FISSO (a)

STRUTTURA RECORD :

OBBLIGATORIO	SEQUENZA CAMPI	DESCRIZIONE CAMPI	DIMENSIONE CAMPO	POSIZIONE	
				DA:	A:
SI	1	COGNOME	35	1	35
SI	2	NOME	30	36	65
SI	3	ANNO NASCITA	4	66	69
SI	4	MESE NASCITA	2	70	71
SI	5	GIORNO NASCITA	2	72	73
SI	6	SESSO	1	74	74
SI	7	PROVINCIA	2	75	76
SI	8	CATEGORIA (b)	5	77	81
SI	9	TERRITORIO (c)	5	82	86
NO	10	INDIRIZZO	35	87	121
NO	11	COMUNE	30	122	151
NO	12	CAP	5	152	156
NO	13	TELEFONO	20	157	176
NO	14	QUALIFICA (d)	25	177	201

**SUPPORTO PER L'INVIO DEL FILE :**

1. Attraverso Internet utilizzando l'e-mail: [sede.roma@unionvita.com](mailto:sede.roma@unionvita.com)
2. Attraverso Floppy Disk da 3,5 (spedito a Unionvita Spa - Viale Castro Pretorio, 124 - 00185 - Roma)

**NOME DEL FILE DA INVIARE :**

Il nome è libero considerando però queste limitazioni :

1. lunghezza max nome : 8
  2. lunghezza massima estensione : 3
- Esempio : FIM00001.TXT

**NOTE DA ALLEGARE AL FILE :**

E' obbligatorio allegare al file inviato una nota dove si indica :

1. La Struttura da cui ha avuto origine
2. Il Responsabile della preparazione del file con un numero di telefono per eventuali chiarimenti
3. Il nome del file inviato e tipo (Ascii fisso o DBase III)
4. Il supporto che si è preferito utilizzare (Floppy Disk / E-MAIL)
5. La data d'invio del file.

**NOTE**

- (a) Si consiglia questo formato (specialmente se sono molti record). Comunque si accettano anche file in formato DBase III
- (b) Per i valori da inserire in questo campo fare esclusivamente riferimento alla tabella CATEGORIE in allegato colonna CODICE CATEGORIA
- (c) Per i valori da inserire in questo campo fare esclusivamente riferimento alla tabella TERRITORIO in allegato colonna CODICE UST
- (d) Per i valori da inserire in questo campo fare esclusivamente riferimento alla tabella QUALIFICHE in allegato colonna

CODICE QUALIFICA

<b>CODICE CATEGORIA</b>	<b>CATEGORIA</b>
FAT	FAT
FLE	FLERICA CISL
AEI	FLAEI CISL
FIL	FILCA CISL
FIM	FIM CISL
IST	FISTel CISL
LTA	FILTA CISL
SBA	FISBA CISL
UGC	UGC CISL
FST	Sanita' Enti Locali
FPI	Pubblico Impiego
SPT	Lav. Poste
MED	CISL Medici
VVF	SINALCO Vigili del Fuoco
SCU	Cisl Scuola
UNV	CISL UNIVERSITA'
RIC	CISL RICERCA
FEN	Settore Autoferr. e Int.
FLP	Settore Lav. Portuali
ILM	Settore Marittimi
LAC	Settore Trasporto Aereo
TAT	Settore Lav. Trasp. e Aus
ANS	Settore Lav. ANAS
UFI	Settore Ferrovieri
CAT	FISASCAT CISL
FIB	Settore Credito
ILA	Settore Assicurativo
FNP	FNP CISL
COR	AUTONOMI COMMERCIO E SERV

<b>CODICE UST</b>	<b>STRUTTURA</b>
SICAG	UST CISL AGRIGENTO
PIEAL	UST CISL ALESSANDRIA
FRIGM	UST CISL ALTO FRIULI
MARAN	UST CISL ANCONA
VDAAO	UST CISL AOSTA
TOSAR	UST CISL AREZZO
MARAP	UST CISL ASCOLI PICENO
PIEAT	UST CISL ASTI
CAMAV	UST CISL AVELLINO
ABRAZ	UST CISL AVEZZANO
PUGBA	UST CISL BARI
VENBL	UST CISL BELLUNO
CAMBN	UST CISL BENEVENTO
LOMBG	UST CISL BERGAMO
PIEBI	UST CISL BIELLA
EMIBO	UST CISL BOLOGNA
AADBZ	UST CISL BOLZANO-BASSA ATESSINA
LOMBS	UST CISL BRESCIA
AADBE	UST CISL BRESSANONE
LOMMZ	UST CISL BRIANZA
PUGBR	UST CISL BRINDISI
SARCA	UST CISL CAGLIARI
SICCL	UST CISL CALTANISSETTA

<b>CODICE UST</b>	<b>STRUTTURA</b>
MOLCB	UST CISL CAMPOBASSO
PIEIV	UST CISL CANAVESE
CAMCE	UST CISL CASERTA
SICCT	UST CISL CATANIA
CALCZ	UST CISL CATANZARO
ABRCH	UST CISL CHIETI
LOMCO	UST CISL COMO
CALCS	UST CISL COSENZA
LOMCR	UST CISL CREMONA
CALCR	UST CISL CROTONE
PIECN	UST CISL CUNEO
SICEN	UST CISL ENNA
EMIFE	UST CISL FERRARA
TOSFI	UST CISL FIRENZE
PUGFG	UST CISL FOGGIA
EMIFO	UST CISL FORLI'
LAZFR	UST CISL FROSINONE
LIGGE	UST CISL GENOVA
FRIGO	UST CISL GORIZIA
TOSGR	UST CISL GROSSETO
EMIIM	UST CISL IMOLA
LIGIM	UST CISL IMPERIA
ABRAQ	UST CISL L'AQUILA
LIGSP	UST CISL LA SPEZIA
LAZLT	UST CISL LATINA
PUGLE	UST CISL LECCE
LOMLC	UST CISL LECCO
TOSLI	UST CISL LIVORNO
LOMLO	UST CISL LODI
TOSLU	UST CISL LUCCA
MARMC	UST CISL MACERATA
LOMMA	UST CISL MAGENTA-ABBIATEGRASSO
LOMMN	UST CISL MANTOVA
TOSMS	UST CISL MASSA CARRARA
BASMT	UST CISL MATERA
AADME	UST CISL MERANO-VAL VENOSTA
SICME	UST CISL MESSINA
LOMMI	UST CISL MILANO
EMIMO	UST CISL MODENA
CAMNA	UST CISL NAPOLI
PUGAB	UST CISL NORD BARESE
PIENO	UST CISL NOVARA
SARNU	UST CISL NUORO
SARTT	UST CISL OGLIASTRA
SAROB	UST CISL OLBIA
SAROR	UST CISL ORISTANO
VENPD	UST CISL PADOVA
SICPA	UST CISL PALERMO
EMIPR	UST CISL PARMA
LOMPV	UST CISL PAVIA
UMBPG	UST CISL PERUGIA
MARPS	UST CISL PESARO
ABRPE	UST CISL PESCARA
EMIPC	UST CISL PIACENZA
TOSPI	UST CISL PISA

<b>CODICE UST</b>	<b>STRUTTURA</b>
TOSP	UST CISL PISTOIA
FRIPN	UST CISL PORDENONE
BASPZ	UST CISL POTENZA
TOSPR	UST CISL PRATO
SICRG	UST CISL RAGUSA
EMIRA	UST CISL RAVENNA
CALRC	UST CISL REGGIO CALABRIA
EMIRE	UST CISL REGGIO EMILIA
LAZRI	UST CISL RIETI
EMIRI	UST CISL RIMINI
LAZRM	UST CISL ROMA
VENRO	UST CISL ROVIGO
CAMSA	UST CISL SALERNO
SARSS	UST CISL SASSARI
LIGSV	UST CISL SAVONA
TOSSI	UST CISL SIENA
SICSR	UST CISL SIRACUSA
LOMSO	UST CISL SONDRIO
SARCB	UST CISL SULCIS-IGLESIENTE
PUGTA	UST CISL TARANTO
ABRTE	UST CISL TERAMO
LOMBA	UST CISL TICINO-OLONA
LIGTG	UST CISL TIGULLIO
PIETO	UST CISL TORINO
SICTP	UST CISL TRAPANI
TRETN	UST CISL TRENTO
VENTV	UST CISL TREVISO
FRITS	UST CISL TRIESTE
FRIUD	UST CISL UDINE
LOMDB	UST CISL VALLE CAMONICA-SEBINO
LOMVA	UST CISL VARESE
VENVE	UST CISL VENEZIA
VENS	UST CISL VENEZIA ORIENTALE
PIEV	UST CISL VERBANIA
PIEVC	UST CISL VERCELLI
VENVR	UST CISL VERONA
CALV	UST CISL VIBO VALENTIA
VENVI	UST CISL VICENZA
LAZVT	UST CISL VITERBO

<b>CODICE QUALIFICA</b>	<b>DESCRIZIONE QUALIFICA</b>
1	Operaio
2	Operaio specializzato
3	Tecnico
4	Impiegato
5	Direttivo
6	Quadro
7	Dip. Artigianato
8	Lavoratore Autonomo
0	Manca informazione



APPENDICE N. : 1  
A POLIZZA N. : CI/97/030  
CONTRAENTE : **CISL**  
**Via Po, 21 00198 - ROMA**  
DECORRENZA : **ore 24.00 del 31/12/1998**  
SCADENZA : **ore 24.00 del 31/12/2000**

omissis

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31 Dicembre 1998, vengono effettuate le seguenti variazioni alle Condizioni di Assicurazione:

⇒ L'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione - viene così modificato:

“L'indennità prevista pari a Lit. 50.000= verrà garantita per ciascun giorno di ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura, reso necessario da infortunio, sia per gli iscritti attivi che per gli iscritti FNP CISL. Tale indennità verrà corrisposta a partire dal 4° giorno di ricovero, per un massimo di novanta giorni per evento, a condizione che l'infortunio si sia verificato successivamente alla data di effetto dell'assicurazione e che il ricovero inizi entro 30 giorni dalla data dell'evento stesso.

Ai fini del pagamento dell'indennità, il giorno di entrata in Istituto di Cura e quello di dimissione dal medesimo, verranno considerati come un giorno unico.”

⇒ Deve intendersi altresì inclusa la seguente garanzia:

“La Società, a seguito di infortunio che abbia comportato un ricovero indennizzabile a termini di polizza e sempreché nella relativa cartella clinica vi sia una espressa previsione in tal senso, rimborsa le spese sostenute nei 90 giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di cura per:

- acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche;
- acquisto o noleggio di apparecchi protesici di qualsiasi tipo;
- acquisto o noleggio di apparecchi terapeutici.

La presente garanzia vale per le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato e la liquidazione avverrà comunque con deduzione di quanto rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il rimborso deve intendersi aggiuntivo rispetto alla somma liquidabile a titolo di indennità giornaliera e sarà in ogni caso limitato al 50% delle spese effettivamente documentate e sostenute con il massimo di Lire 250.000 per ciascun evento.

Per i ricoveri avvenuti all'estero, l'indennizzo verrà versato in Italia, in valuta italiana, al cambio indicativo segnalato dall'U.I.C. - Ufficio Italiano Cambi - e relativo al giorno dell'avvenuto pagamento, documentato da parte dell'Assicurato.”

**FERMO IL RESTO**

APPENDICE N. : 4  
A POLIZZA N. : CI/97/030  
CONTRAENTE : **CISL**  
**Via Po, 21 00198 - ROMA**  
DECORRENZA : **ore 24.00 del 20/04/2000**

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza n. CI/97/030, le Parti si danno reciprocamente atto che qualora la Federazione Nazionale Pensionati CISL intendesse procedere alla variazione migliorativa delle condizioni contrattuali limitatamente ai soli propri iscritti, includendo in garanzia prestazioni accessorie rispetto al rischio principale, si procederà con emissione di apposite appendici al presente contratto che verranno però firmate, in qualità di Contraente, direttamente dalla Federazione Nazionale Pensionati CISL, ferme ed impregiudicate le condizioni contenute in polizza.

**FERMO IL RESTO**

APPENDICE N. : 12  
A POLIZZA N. : CI/97/030  
CONTRAENTE : **CISL**  
**Via Po, 21 00198 - ROMA**  
DECORRENZA : **ore 24.00 del 01/12/2001**  
SCADENZA : **ore 24.00 del 30/11/2002**

Con la presente appendice le Parti concordano di estendere la copertura prevista per gli Iscritti al Sindacato anche agli Assistiti dell'INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale), Iscritti e non alla CISL, che apriranno, nel periodo 01/12/2001 - 31/05/2002, una pratica presso le strutture dell'INAS site nelle provincie di: Bergamo, Como, Cremona, Sondrio, Ticino Olona, L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

Resta inteso che:

- la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella lettera di conferma inviata dall'INAS direttamente all'Assicurato/Assistito;
- la durata delle singole coperture sarà di 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza;
- ciascun Assistito dall'INAS potrà beneficiare di tale copertura assicurativa gratuita una sola volta durante il periodo dell'iniziativa;
- per coloro i quali già beneficiano della copertura "SALUTE" la presente copertura assicurativa temporanea opererà in eccesso;
- il premio per la predetta copertura assicurativa temporanea sarà a carico della Società e pertanto non soggetto a regolazione.

**FERMO IL RESTO**

APPENDICE N. : 13  
A POLIZZA N. : CI/97/030  
CONTRAENTE : FNP CISL  
Via Castelfidardo, 47 - 00185 - Roma  
DECORRENZA : ore 24.00 del 30/06/2002  
SCADENZA : ore 24.00 del 30/12/2003

Con la presente appendice, che forma parte integrante alla polizza a cui si riferisce, le Parti concordano di ridurre la franchigia prevista dalla copertura assicurativa prestata agli Iscritti al Sindacato FNP CISL da tre ad un giorno.

omissis

**FERMO IL RESTO**